

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO SANITA'
IPOTESI DI ACCORDO PER L'APPLICAZIONE PER L'ANNO 2025
DELL'ISTITUTO DEL PART TIME TEMPORANEO E SUPERAMENTO
TRANSITORIO DELL'ATTUALE DISCIPLINA PER IL PART TIME DEFINITIVO

Premessa:

L'art. 36, comma 3, del CCPL 8 agosto 2000, come modificato dall'art. 20 del CCPL 11 giugno 2007, prevede che la percentuale della dotazione organica complessiva da destinare al tempo parziale sia calcolata con riferimento al personale in servizio a tempo indeterminato inserito nei contingenti delle categorie di cui al sistema di classificazione e poi ripartita tra i profili di ciascuna categoria in contrattazione decentrata, tenuto conto, prioritariamente, delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei profili stessi.

L'accordo decentrato di data 9 ottobre 2009 ha previsto:

- che la percentuale massima del 35% sia così suddivisa tra le diverse tipologie di part time: 20% part time definitivo, 7% part time temporaneo, 8% quote aggiuntive di part time temporaneo per particolari situazioni organizzative o gravi motivi;
- che il contingente del part time sia calcolato con riferimento a ciascun profilo professionale, fatta eccezione per i profili di categoria B e Bs nonché D e Ds, per i quali il conteggio è congiunto;
- che il contingente per profilo professionale sia ripartito per articolazioni organizzative fondamentali (alla data dell'accordo, le AOF erano quelle previste dalla legge provinciale n. 10 del 1993);

La definizione delle articolazioni organizzative tra cui vengono ripartite le quote part time di ciascun profilo professionale determina le liste del part time definitivo e le graduatorie del part time temporaneo.

A seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2010 e del relativo regolamento di organizzazione, con accordo decentrato 13 marzo 2013 sono state individuate le articolazioni del nuovo modello organizzativo per la ripartizione delle quote di part time di ciascun profilo, ridefinendo così le liste e le graduatorie.

Da ultimo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1432 di data 27 agosto 2021 è stato superato definitivamente il modello organizzativo sperimentale (deliberazione del Direttore

Generale n. 256/2017) e con deliberazione del Direttore generale n. 546 del 8 agosto 2023 la struttura organizzativa aziendale è stata ulteriormente adeguata in relazione alle nuove esigenze.

Alla luce di quanto sopra e in considerazione della conseguente necessità di stipulare un nuovo accordo per la ripartizione delle quote di part time di ciascun profilo professionale nell'ambito organizzativo e nell'ambito territoriale di afferenza del personale, tenuto conto della tempistica necessaria per la revisione complessiva dell'istituto del part time e preso atto del Protocollo di intesa sottoscritto tra Provincia Autonoma di Trento e Organizzazioni sindacali del comparto sanità pubblica - area delle categorie del 5 dicembre 2022, in data 22 dicembre 2022, il Direttore generale e la delegazione trattante di parte sindacale hanno sottoscritto il *Verbale di applicazione temporanea dell'istituto del part time temporaneo per l'anno 2023*, riconfermato in data 25 settembre 2023 – Rep. 16435 con l' *Accordo per l'applicazione temporanea dell'istituto del part time temporaneo per l'anno 2024*.

Nel mese di gennaio 2024 è stato aperto un tavolo tecnico con le OOSS maggiormente rappresentative del comparto per discutere sulla proposta di APSS, effettuata nel mese di agosto 2023, al fine di superare l'attuale modello di part time definitivo e consentire una gestione più rapida ed efficiente dell'istituto.

Nell'incontro del 13 marzo 2024, le OOSS presenti al tavolo tecnico hanno concordato di aprire un tavolo decentrato sulla materia per superare gli attuali accordi decentrati, in particolare quelli relativi al part time definitivo, non più rispondenti al modello organizzativo aziendale e alle esigenze del personale e, in attesa di una revisione dell'istituto a livello provinciale, di procedere con il seguente accordo. Accordo che si rende necessario al fine di superare l'attuale modello gestionale del part time definitivo che, nel corso del tempo, si è rivelato inefficace rispetto alle esigenze del personale; accordo "ponte" in attesa della sottoscrizione del nuovo CCPL, in particolare la parte giuridica, a seguito del quale l'Accordo potrà essere modificato e adeguato alle eventuali nuove regole.

Rilevato che la contrattazione di primo livello è appena stata avviata in sede provinciale e, in data 18 aprile 2024, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e le organizzazioni sindacali del comparto Sanità pubblica – area delle categorie nel quale si precisa che è necessaria la revisione, fra gli altri istituti, del part time, si rende, quindi, necessario, nelle more, attivare il part time temporaneo anche per l'anno 2025 e procedere al superamento dell'attuale modello di part time definitivo per le ragioni sopra evidenziate.

Tutto ciò premesso e considerato,

in data 6 maggio 2024

il Direttore Generale, quale titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari, dott. Antonio Ferro

le Organizzazioni sindacali firmatarie

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Quote di part time temporaneo

1. Per l'anno 2025, derogando in via transitoria a quanto previsto dall'accordo decentrato di data 9 ottobre 2009, la ripartizione della percentuale del 15% complessivo di part time temporaneo tra le diverse tipologie è la seguente:

- 12% part time temporaneo di cui all'art. 3 dell'accordo;
- 3% quote aggiuntive di part time temporaneo di cui all'art. 4 dell'accordo.

2. Nel limite di una quota pari a 1 punto percentuale della quota aggiuntiva del 3% qualora non utilizzata integralmente, l'Azienda, al fine di dare ulteriore risposta al personale con necessità di cura dei figli, può valutare la compatibilità organizzativa del riconoscimento del part time temporaneo.

Articolo 2

Ripartizione part time temporaneo

Per l'anno 2025 la ripartizione delle quote di part time temporaneo per ciascun profilo è effettuata come da criteri aziendali transitori adottati dall'anno 2018 nella fase di organizzazione sperimentale (medesimo sistema di attribuzione degli anni 2019-2024).

Articolo 3

Part time definitivo

A superamento di quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo decentrato in materia di part time, si rende necessario procedere al superamento dell'attuale modello di part time definitivo con le seguenti modalità:

- il part time definitivo verrà attribuito ai dipendenti che si trovano collocati ai vertici delle liste fino al raggiungimento della quota del 5% delle richieste. Il criterio prevede di operare su liste con almeno 20 richiedenti, ad esclusione dei profili professionali che hanno già raggiunto (o superato) la soglia contrattuale del 20%;
- per le liste che non raggiungono i 20 richiedenti per sede si procederà ad accorpate le liste mantenendo la distinzione fra ospedale e territorio. Successivamente, la quota del 5% sarà ripartita sulle singole sedi oggetto di accorpamento;
- per le liste, accorpate o meno, che superano le 20 unità ma non raggiungono le 40 unità, la differenza fra le domande residuali genera la possibilità di attivare un ulteriore pt definitivo purché le domande residuali siano pari almeno a 15 (es. lista pari a 34 domande, lista accorpata pari a 22 domande residuo=16 domande: ciò comporta l'attivazione di un ulteriore pt definitivo);
- qualora un profilo professionale non raggiunga complessivamente sulle sedi il numero di almeno 20 domande si procederà comunque all'assegnazione di un pt definitivo per il profilo in questione con il limite della data di presentazione della domanda al 31/12/2015;
- si precisa che, in caso di mancata accettazione dell'avente diritto, si procederà allo scorrimento della lista fino al 30 giugno 2024. Per consentire lo scorrimento, il dipendente deve dare risposta formale (accettazione/rinuncia) non oltre il 10° giorno dalla comunicazione di attribuzione del part time definitivo che avverrà mediante trasmissione a mail aziendale con richiesta di conferma di lettura;

- per i contratti sottoscritti entro il 30/11/2024 la decorrenza del part time definitivo sarà dal 1° gennaio 2025. Per sottoscrizioni dopo il 30/11/2024, l'attivazione sarà dal primo giorno del secondo mese successivo alla firma del contratto;
- il rifiuto del part time definitivo non comporta la revoca del part time temporaneo eventualmente in essere;
- quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo decentrato in materia di part time si intende superato dal presente Accordo avente in ogni caso natura transitoria;
- quanto previsto dal presente Accordo sarà modificato alla luce delle nuove disposizioni che saranno definite in sede Apran.

Articolo 4

Norma finale

Si ribadisce il carattere transitorio del presente Accordo e a tal fine le parti concordano di incontrarsi a sei mesi dalla sottoscrizione per una verifica dell'andamento di quanto sottoscritto.

Visto, letto e sottoscritto,

per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari

il Direttore Generale - dott. Antonio Ferro _____

Per le organizzazioni sindacali

C.G.I.L.F.P. _____

C.I.S.L. - F.P.S. _____

Fe.N.A.L.T. _____

NURSING-UP _____

U.I.L.-F.P.L. Sanità _____